



Città di Canosa di Puglia

Provincia BAT

Verbale di

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

n.23

del 10/06/2026

oggetto: **ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON LEGGE N. 88 DEL 22 MAGGIO 2026.**

L'anno duemilaventisei, nel mese di Giugno, il giorno dieci, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art.6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, per le ore 17.00, si è riunito il Consiglio comunale dalle ore 17.47 in grado di prima, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della votazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>Presenti/Assenti</i>	<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>Presenti/Assenti</i>
1	MALCANGIO VITO	SI	14	SURIANO GIOVANNI MARIA	SI
2	DE MURO FIOCCO SABINO ANGELO	SI	15	VENTOLA FRANCESCO	SI
3	DI DONATO ANGELA MARIA	SI	16	VITRANI MICHELE	SI
4	FARFALLA DOMENICO FABIO	SI	17	BUCCI LUCIA MARZIA	SI
5	GAETA VITO	SI	18	BUCCI LUCIA	NO
6	GALLO VINCENZO	SI	19	LANDOLFI NADIA GIOVANNA ORIETTA	NO
7	IACOBONE SABINO	SI - DA REMOTO	20	LOMUSCIO NICOLETTA	SI
8	LACIDOGNA MARIANGELA	SI	21	MATARRESE SAVINO	NO
9	MALCANGIO MARIANGELA	SI	22	MORRA ANNAMARIA LETIZIA	SI
10	MASCIULLI LUCIA ROSARIA	SI	23	SCHIRONE MICHELE	NO
11	PRUDENTE PASQUALE	SI	24	SINIGAGLIA SIMONE	SI
12	SERLENGA DANIELE	SI	25	TOMASELLI GIUSEPPE MARIO	SI - DA REMOTO
13	SINESI ANTONIA	NO			

PRESENTI n.20 ---- ASSENTI n.5

nel corso della seduta si è avuta la presenza degli ASSESSORI: CRISTIANI ANTONIETTA, SACCINTO LUCIA MARIACRISTINA, DI NUNNO SAVERIO, DI PALMA NICOLA, PETRONI MARIA ANGELA, LOVINO FEDELE.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio : VITRANI MICHELE

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale: Dott. Maurizio Lacalamita

In prosecuzione di seduta, il Presidente del Consiglio comunale **Dott. Michele VITRANI** pone in discussione il **3° punto iscritto all'ordine del giorno**, avente ad oggetto **«ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON LEGGE N. 88 DEL 22 MAGGIO 2026.»**.

Risultano presenti **n.20** componenti il Consiglio comunale, di cui:

- n.18 in aula consiliare, Sindaco **MALCANGIO Vito**, **DE MURO FIOCCO**, **DI DONATO**, **FARFALLA**, **GAETA**, **GALLO**, **LACIDOGNA**, **MALCANGIO Mariangela**, **MASCIULLI**, **PRUDENTE**, **SERLENGA**, **SURIANO**, **VENTOLA**, **VITRANI**, **LOMUSCIO**, **MORRA**, **SINIGAGLIA**, **BUCCI Lucia Marzia**;
- n.2 in videoconferenza sincrona, **IACOBONE**, **TOMASELLI**;

Assenti **n.5**: **SINESI**, **LANDOLFI**, **MATARRESE**, **BUCCI Lucia**, **SCHIRONE**.

[La trascrizione pedissequa della registrazione della discussione relativa all'argomento, effettuata da strumenti digitali, è riportata nel file che si allega al presente provvedimento quale parte integrante].

In assenza di ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, in forma palese per appello nominale dei presenti, la proposta di deliberazione avente ad oggetto **«ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON LEGGE N. 88 DEL 22 MAGGIO 2026.»**.

Quindi con voti

favorevoli -----diciotto----**Sindaco MALCANGIO Vito**, **DE MURO FIOCCO**, **DI DONATO**, **FARFALLA**, **GAETA**, **GALLO**, **IACOBONE** (in videoconferenza), **LACIDOGNA**, **MALCANGIO Mariangela**, **MASCIULLI**, **PRUDENTE**, **SERLENGA**, **SURIANO**, **VENTOLA**, **VITRANI**, **TOMASELLI** (in videoconferenza), **LOMUSCIO**, **BUCCI Lucia Marzia**;

contrari -----due----**MORRA**, **SINIGAGLIA**;

astenuti -----zero;

su

presenti -----venti;

assenti -----cinque ---- **SINESI**, **LANDOLFI**, **MATARRESE**, **BUCCI Lucia**, **SCHIRONE**;

il Consiglio approva la seguente proposta di deliberazione.

Stante l'urgenza di provvedere in merito, per alzata di mano con 20 voti favorevoli su 20 presenti, assenti CINQUE (**SINESI**, **LANDOLFI**, **MATARRESE**, **BUCCI Lucia**, **SCHIRONE**) la presente deliberazione, viene resa immediatamente eseguibile ex D. L.vo n.267/2000, art.134, comma 4.

Proposta n. 23 del 25/05/2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON LEGGE N. 88 DEL 22 MAGGIO 2026.

Il sindaco dott. Vito Malcangio, propone l'approvazione della seguente deliberazione concernente l'adesione alla rottamazione quinquies di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della Legge n. 199/2025 e all'articolo 10 - quinquies, del DL 38/2026. La proposta è formulata a seguito di istruttoria effettuata dal caposervizio tributi dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto limitatamente alle entrate tributarie e patrimoniali quali canoni di locazione e acqua alloggi comunali, e condivisa e ratificata dal Dirigente dott. Maurizio Lacalamita, e dal funzionario di PM dott. Vincenzo Squicciarini per quanto attiene alle entrate derivanti da sanzioni al CDS condivisa dal dirigente comandante dott. Michele Cornacchia. I suddetti responsabili, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dichiarano che nei propri confronti non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990 e del Codice di comportamento dell'Ente e non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione del 22 maggio 2026, n. 88 – pubblicata in G.U. n. 117 del 22 maggio 2026, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

Considerato che:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023**;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;

- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto **abbuonati** gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione **entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare**, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto

dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

Considerato inoltre che:

- l'articolo 10-*quiquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *"I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026"*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quiquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga *"all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-*quiquies*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,"* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

Considerato altresì che:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.
- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti ammontano a:
 - € 4.541.152,02 per tributi comunali (ICI – IMU – TASI – TARSU – TARES TARI);

- € 608.769,27 per entrate patrimoniali (canoni di locazione e canoni idrici - AQP per alloggi comunali)
- € 722.960,90 per violazioni al codice della strada;
- nel bilancio comunale risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione per:
 - € 391.526,23 per IMU;
 - € 36.497,97 per canoni AQP alloggi comunali,
 - € 546.013,70 per violazioni al codice della strada

essendo i restanti carichi già stati oggetto di stralcio definitivo dal conto del bilancio ossia inseriti nel conto del patrimonio con annessa intera svalutazione degli stessi;

- per i residui attivi relativi ai carichi affidati ad Ader di cui sopra risultano accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità come di seguito indicato in termini percentuali:
- € 391.526,23 per IMU: Fondo Crediti di Dubbia esigibilità pari al 92%;
- € 36.497,97 per canoni AQP alloggi comunali: Fondo Crediti di Dubbia esigibilità pari al 97%;
- € 546.013,70 per violazioni al codice della strada: Fondo Crediti di Dubbia esigibilità pari al 99%;
- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* presenta pertanto effetti finanziari sostenibili e complessivamente positivi, tenuto conto che una parte significativa dei carichi affidati all'Agente della riscossione risulta già stralciati definitivamente dal bilancio o comunque interamente svalutati. L'eventuale riscossione, anche parziale, di tali carichi determinerebbe la registrazione di maggiori entrate, compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari anche a fronte del consolidamento di un appropriato ammontare di accantonamenti;

Ritenuto pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

Acquisiti sulla presente proposta, dal Dirigente del II Settore e dal Dirigente Comandante della Polizia municipale, ciascuno nell'ambito della propria competenza, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri tecnici favorevoli, come da allegato e che qui si intende inserito;

Acquisito altresì dal Dirigente del II Settore – responsabile del Servizio finanziario, nell’ambito della propria competenza, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 il parere favorevole come da allegato e che qui si intende inserito, precisando che lo stesso si intende espresso anche ai sensi delle verifiche dell'art. 153 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto del visto di conformità apposto dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisito altresì il parere dell’Organo di revisione, reso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

con voti

favorevoli -----diciotto----**Sindaco MALCANGIO Vito, DE MURO FIOCCO, DI DONATO, FARFALLA, GAETA, GALLO, IACOBONE** (in videoconferenza), **LACIDOGNA, MALCANGIO Mariangela, MASCIULLI, PRUDENTE, SERLENGA, SURIANO, VENTOLA, VITRANI, TOMASELLI** (in videoconferenza), **LOMUSCIO, BUCCI Lucia Marzia**;

contrari ----- due----**MORRA, SINIGAGLIA**;

astenuti -----zero;

su

presenti -----venti;

assenti -----cinque ---- **SINESI, LANDOLFI, MATARRESE, BUCCI Lucia, SCHIRONE**;

DELIBERA

Richiamate le premesse che sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

1. **di approvare**, ai sensi dell’articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l’adesione alla definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies.
2. **di inviare** copia del presente atto all’agente della riscossione entro il 30 giugno 2026;
3. **di dare atto che** la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026;
4. **di inviare**, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

Stante l’urgenza di provvedere in merito, per alzata di mano con 20 voti favorevoli su 20 presenti, assenti CINQUE (**SINESI, LANDOLFI, MATARRESE, BUCCI Lucia, SCHIRONE**) **la presente deliberazione, viene resa immediatamente eseguibile ex D. L.vo n.267/2000, art.134, comma 4.**



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 23**

Ufficio Proponente: **Ufficio Controllo di Gestione**

Oggetto: **ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON LEGGE N. 88 DEL 22 MAGGIO 2026.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Controllo di Gestione)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/05/2026

Il Responsabile di Settore

Dott. Maurizio Lacalamita

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/06/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Maurizio Lacalamita

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
VITRANI MICHELE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAURIZIO LACALAMITA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Canosa di Puglia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

VITRANI MICHELE in data 15/06/2026
LACALAMITA MAURIZIO in data 12/06/2026